

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
TAXI – NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento costituisce attuazione e specificazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, all'art. 14 del D.Lgs. 19/11/1997, n. 422, alla Deliberazione della Giunta Regionale 02/20/2001 n. 474, ed al Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, e disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente di autovettura.
2. L'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, salve le limitazioni espressamente previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dal presente regolamento, è fondato sul principio di libertà di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 della Costituzione, nonché sui principi di libertà di concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, di cui agli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tali diritti e libertà con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento dell'obiettivo di assicurare un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità e fruibilità del servizio sul territorio comunale.

Articolo 2 - Definizione del servizio

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 della legge 15 gennaio 1992, n.21, per autoservizi pubblici non di linea si intendono quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale e il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Articolo 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

Le autovetture in servizio taxi e noleggio con conducente (N.C.C.) possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dalla Amministrazione comunale, così come previsto dall'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Articolo 4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli

1. Il numero e il tipo delle autovetture da adibire al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta comunale, sentita la Commissione Consultiva prevista all'art. 33 del presente Regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la

domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra detto numero e i residenti, dei flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda (morfologia del territorio, attività produttive, strutture ricettive, servizi sportivi e culturali e modalità di trasporto pubblico sul territorio).

3. La Giunta Comunale può prevedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 agosto 2006 n. 248, i rilasci di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda ed in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza.

4. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e il contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo.

Articolo 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio.

2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge n. 21/1992 e dal presente Regolamento.

3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge n. 21/1992.

Articolo 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e cioè:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 21/1992.

2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 della legge n. 21/1992, ferma restandone la titolarità in capo al conferente, che potrà rientrare in possesso della stessa in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. Il conferimento agli organismi collettivi non comporta modifica nell'intestazione dei titoli, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una solo autovettura.

Articolo 7 - Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio.

2. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei familiari, collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in

copia.

3. Per collaboratori familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Articolo 8 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentono.

2. Per il servizio taxi il prelevamento del cliente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista, con fruizione del servizio di Radiotaxi o tramite applicazioni web.

In questi casi è a carico dell'utente anche la tariffa relativa al percorso del taxi fino al punto di prelievo.

4. Per il servizio N.C.C. il prelevamento del cliente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 11, commi 3 e 4 della legge n. 21/1992.

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) *essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 21/1992;*

b) *avere la disponibilità del mezzo (proprietà o leasing) per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;*

c) *non avere trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;*

d) *non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da altro Comune, fatto salvo la possibilità del cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ovvero di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente nei casi previsti dall'art. 8 della legge n. 21/92.*

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è inoltre richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

3. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere rilascio di dichiarazione od esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti.

Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e della autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 1. 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);

2. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia);

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;

f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in

modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1, lettera b), e acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1.

Articolo 10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio N.C.C, vengono assegnate per pubblico concorso.

2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi si procede con la indizione di pubblico concorso, salvo la esistenza di graduatoria valida.

3. L'indizione del concorso è di competenza della Giunta comunale, la relativa procedura sarà avviata dal Dirigente competente, entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ha individuato gli organici.

Articolo 11 - Bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve indicare:

a) *il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;*

b) *i requisiti per l'ammissione al concorso;*

c) *i requisiti per il rilascio del titolo;*

d) *il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;*

e) *i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 21/1992, e il punteggio relativo;*

f) *il termine di chiusura del procedimento concorsuale;*

g) *il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;*

h) *eventuali materie di esame.*

2. Per ogni bando di concorso non può essere assegnato ad un singolo soggetto più di una licenza o autorizzazione.

Articolo 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso vanno presentate al Sindaco, in carta semplice. Nella domanda vanno indicati: generalità; luogo e data di nascita; cittadinanza e residenza.

2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445., di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), b), c) d) del presente Regolamento.

3. La documentazione definitiva per i quali viene presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, viene richiesta o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.

4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco degli ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente preposto.

Articolo 13 - Commissione di concorso

1. La Commissione di concorso è costituita da tre membri: il Dirigente del Settore competente e due esperti nel settore dei trasporti, e viene nominata dalla Giunta.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria "C".

3. La Commissione opera come collegio perfetto.

4. La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta per

l'approvazione.

Articolo 14 - Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti di organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

Articolo 15 - Rilascio delle licenze e autorizzazioni

1. L'Ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 10 dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. Nel termine di giorni 30 dalla ricezione della documentazione ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione dirigenziale.

Articolo 16 - Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza o autorizzazione deve iniziare o fare iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore debitamente documentata.
3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere alla installazione del tassametro, debitamente sigillato.

Articolo 17 - Validità della licenza e autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.
3. La vidimazione della licenza è altresì subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale dei taxi, previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente Regolamento.
4. Su richiesta dell'Ufficio comunale competente e della Polizia Municipale, l'Amministrazione Comunale può disporre verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi al servizio e sull'efficienza dei tassametri.
5. Qualora il veicolo si dimostri in condizioni assolutamente inidonee allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla verifica entro i termini fissati oppure non si sia provveduto alla vidimazione della licenza, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 33. procede alla sospensione della licenza, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dall'inizio del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'articolo 35.

Articolo 18 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 21/1992, la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Dirigente del Settore competente, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

4. Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni al competente ufficio comunale, che accerterà l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

5. L'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L. di appartenenza.

6. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'Ufficio comunale competente il decesso nel termine di giorni 30 dall'evento.

7. Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto.

Articolo 19 - Sostituzione alla guida

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 233/2006, convertito con legge 04/08/2006 n. 248, l'art. 10 della legge n. 21/1992 stabilisce i casi in cui il titolare di licenza può farsi sostituire temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio:

e) *per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;*

f) *per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazione del servizio civile;*

g) *per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;*

h) *per sospensione o ritiro temporaneo della patente;*

i) *nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;*

j) *per l'espletamento del servizio di turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, in conformità a quanto stabilito dalla legge 249/06, articolo 6, comma 1, lettera a).*

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. In detti casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione, la durata della sostituzione il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. Deve altresì indicare ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'articolo 10 della legge n. 21/1992, e cioè o contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge n. 230/1962, o contratto di gestione. Il contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.

4. Nel caso di impedimenti di salute, con prognosi entro i 20 giorni, il titolare della licenza comunica il nominativo del sostituto, il suo numero di iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione, allegando il certificato medico entro 48 ore dall'inizio della malattia.

5. Il titolare di licenza che voglia tenere ferma la vettura, per i motivi del presente articolo, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione all'Ufficio comunale competente.

Articolo 20 - Caratteristiche dei veicoli

1. Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio taxi o N.C.C. devono:

- a)** essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b)** essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della autovettura;
- c)** essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d)** essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre scarichi inquinanti, rispondenti ai requisiti previsti dal D.M. 15/12/1992, n. 572.

Articolo 21 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'articolo 21, l'autoveicolo taxi deve:

- a)** essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'articolo 24 del presente regolamento, dalla cui lettura è chiaramente deducibile il corrispettivo da pagare, fatto salvo che nei comuni di piccole dimensioni individuati per ogni provincia dalla camera di commercio, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e della intensità del movimento turistico, di cure o di soggiorno;
- b)** avere a bordo il tariffario, quello autorizzato dall'Amministrazione comunale, a disposizione della clientela. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario in lettere deve essere anche in lingua inglese.
- c)** essere del colore stabilito dal D.M. 19/11/1992;
- d)** esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune di Salerno, eventuali recapiti telefonici per le chiamate, il collegamento ad un ponte radio e l'eventuale appartenenza ad un radio taxi o applicazione web, le cui dimensioni saranno stabilite dall'Ufficio comunale competente.

Tali scritte esterne potranno avere la dimensione massima, per ciascuna fiancata, di cmq. 875;

- e)** recare sul tetto della vettura, durante il servizio, apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI;
- f)** esporre in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione comunale, contrassegno adesivo ben visibile che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti;
- g)** avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza e il nominativo del titolare. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, va applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio pubblico" di colore nero su fondo bianco.

2. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefonate e servizio Wi-Fi a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.

3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento, relative agli articoli 21, 22, 23, 25 e 30 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale.

4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione allorché il veicolo viene adibito ad uso privato.

Articolo 22 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. Oltre alle prescrizioni dell'articolo 21 l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile recante la dicitura "N.C.C." lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dalla Amministrazione comunale.

2. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

Articolo 23 - Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a)** funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio

extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;

b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta, l'inserimento di altre tariffe;

c) indicare l'esatto importo in euro.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente leggano chiaramente le indicazioni riportate.

3. Il tassametro omologato deve essere installato da officine autorizzate, e l'installatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione di avvenuto montaggio. Le spese di installazione sono a carico del titolare della licenza.

4. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente Ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.

5. Il tassametro deve:

a) *essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione;*

b) *indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.*

6. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.

7. In caso di avaria del tassametro l'autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.

8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio comunale, competente di ogni intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con opposizione di nuovo sigillo.

9. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

10. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento del tassametro.

11. La Polizia Municipale può in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.

Articolo 24 - Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche.

2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni tariffarie deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 25 - Controllo dei veicoli

Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della MCTC, le autovetture adibite al servizio taxi ed al servizio N.C.C. sono soggette a controlli periodici, con cadenza almeno annuale, da parte dell'Amministrazione comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture taxi.

Articolo 26 - Veicoli di riserva

1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi o degli organismi associativi di cui all'art. 7 della legge n.

21/1992, la Giunta comunale può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto e incendio.

2. Le vetture di riserva aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione comunale e ad essa restituito al termine dell'uso.

3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare al competente Ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.

4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto, alla guida è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.

Articolo 27 – Sostituzione dei veicoli

La sostituzione dell'autovettura adibita a servizio taxi può essere effettuata su richiesta scritta da parte dell'interessato al preposto Ufficio Comunale, che emetterà specifico nulla-osta alla sostituzione previa verifica dell'idoneità e del possesso delle caratteristiche di legge del nuovo veicolo e dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria stabiliti dal Comune di Salerno.

Articolo 28 - Stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree di sosta stabilite con ordinanza del Sindaco ed individuale da apposita segnaletica.

2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, etc.). E' inoltre possibile in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono, altri motivi di pubblico interesse.

4. È consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.

5. È vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di stazionamento, qualora ci siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento.

Articolo 29 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

Articolo 30 - Trasporto soggetti portatori di handicap

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.

2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Articolo 31 – Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione consultiva. Le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
2. Le tariffe dei servizi o di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione consultiva in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
3. I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. I tassisti ed i noleggiatori, possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività.
5. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 285/1992. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
6. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e di pattuirne le condizioni.
7. Gli utenti possono avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti.
8. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge n. 21/1992, nonché le centrali Radio-taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dalla Amministrazione comunale.
9. La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 33, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale. Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassometro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.
10. Le organizzazioni economiche previste dall'articolo 7 della legge n. 21/1992 possono stipulare con soggetti terzi pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti che prevedano variazioni al ribasso dell'importo tassometrico e degli eventuali supplementi.
11. Qualora per avaria il servizio fosse sospeso l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Articolo 32 - Regolamento del servizio

1. Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Sindaco, in relazione alle esigenze della clientela.
2. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali, per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio, integrativi ed aggiuntivi a quelli ordinari.

Articolo 33- Servizio di radio taxi ed applicazioni web

1. E' consentita l'attivazione di un servizio di radio taxi, ovvero di un servizio centralizzato di rice-trasmittenti cui collegare i veicoli adibiti al servizio taxi in modo tale che le richieste telefoniche dell'utenza vengano raccolte da persona a ciò addetta ovvero registrate in modo automatico e

- quindi diramate ai conducenti mediante rice-trasmittenti installate a bordo delle autovetture.
2. Il servizio di radio taxi assicura il soddisfacimento delle esigenze di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata ed il tempo necessario per il tassista al raggiungimento del luogo di chiamata.
 3. Il servizio di radio taxi deve essere organizzato in modo da soddisfare le esigenze di rapida fruibilità da parte dell'utenza e di equa ripartizione delle corse fra gli aderenti al servizio.
 4. Al fine di recepire le direttive in tal senso espresse dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, l'attivazione del servizio ausiliario e aggiuntivo di cui al comma 1 sarà possibile solo a condizione che l'accesso allo stesso venga garantito a tutti i tassisti che ne facciano richiesta.
 5. E' espressamente consentito che possano essere costituiti più organismi associativi, in competizione tra loro, preposti allo svolgimento del servizio di radio taxi.
 6. Per assicurare le finalità di cui sopra, è fatto espresso divieto che negli atti convenzionali degli organismi di gestione dei radio taxi (cooperative o consorzi di riferimento) siano inserite clausole che impongano ai non aderenti l'impossibilità di accedere al servizio e agli aderenti di acquisire le proprie corse esclusivamente tramite i predetti organismi e che impediscano l'utilizzo contestuale di altri radio taxi o di sistemi innovativi non legati alle tradizionali centrali radio.

Articolo 34 - Commissione Consultiva

- Composizione e nomina

1. Con determinazione dirigenziale è nominata una Commissione consultiva, la cui composizione numerica è in funzione degli organici dei servizi e comunque fino ad un massimo di quindici membri.
2. La commissione è costituita per il 20% da esperti del settore trasporti, designati dal Sindaco, uno dei quali con funzione di Presidente; per il 50% da rappresentanti per i settori taxi e noleggio, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e comunale; per il 30% da rappresentanti designati dalle Associazioni degli utenti, operanti in ambito locale.
3. La Commissione resta in carica tre anni e comunque fino all'insediamento della successiva.

- Funzioni

4. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio ed assume il compito di comitato permanente di monitoraggio del servizio taxi previsto dalla lettera G, dell'art. 6, comma 1, della legge 248/2006, al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio, e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio alla domanda effettiva.
5. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
 - a) *formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;*
 - b) *formazione e variazione di norme regolamentari;*
 - c) *determinazione delle tariffe;*
 - d) *criteri, per la individuazione dei luoghi di stazionamento;*
 - e) *criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio*

- Modalità e funzionamento.

6. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di parere obbligatorio.
7. La Commissione è convocata di norma almeno due volte l'anno e qualora, ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
8. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed almeno uno dei rappresentanti del Comune.

Articolo 35 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai titolari di autorizzazioni e licenze ed autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari si applicano le sanzioni che saranno individuate con l'approvazione del codice di comportamento degli operatori del settore di cui al successivo art. 40.

Articolo 36 - Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) *alla quarta inosservanza all'obbligo della prestazione;*

b) *alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione, quando il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;*

c) *per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'art. 18 del presente Regolamento;*

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Articolo 37 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) *per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16;*

b) *per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;*

c) *per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore.*

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Articolo 38 - Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza o della autorizzazione.

Articolo 39 - Vigilanza e controllo

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, più in generale sull'esercizio dei servizi taxi e NCC è demandato alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di cui all'art. 13 della legge 689/1981.

Articolo 40 – Codice di comportamento

La Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva, approva con delibera il Codice di comportamento degli operatori di settore, con il quale individua obblighi e divieti per gli operatori e le relative sanzioni.

Articolo 41 – Carta dei servizi

L'Amministrazione comunale promuove l'adozione da parte delle organizzazioni di categoria del settore di una carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai principi della eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Articolo 42 - Formazione e aggiornamento

L'Amministrazione comunale promuove, d'intesa con le organizzazioni di categoria, corsi di formazione e di lingua per i tassisti che ne facciano richiesta.

Articolo 43 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 267/2000.

Articolo 44 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con lo stesso.

INDICE :

Articolo 1 - Oggetto.	1
Articolo 2 - Definizione del servizio.....	1
Articolo 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea.....	1
Articolo 4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli.....	1
Articolo 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi.	2
Articolo 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi.	2

Articolo 7 - Collaborazione familiare.....	2
Articolo 8 - Ambiti operativi territoriali.....	3
Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni.	3
Articolo 10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni	4
Articolo 11 - Bando di concorso.....	4
Articolo 12 - Presentazione delle domande.	4
Articolo 13 - Commissione di concorso.....	4
Articolo 14 -Validità della graduatoria.....	5
Articolo 15 -Rilascio delle licenze e autorizzazioni.....	5
Articolo 16 - Inizio del servizio.....	5
Articolo 17 -. Validità della licenza e autorizzazione.....	5
Articolo 18 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.	5
Articolo 19 - Sostituzione alla guida.	6
Articolo 20 - Caratteristiche dei veicoli.....	7
Articolo 21 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi.....	7
Articolo 22 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibita al servizio N.C.C.	7
Articolo 23 - Tassametro per il servizio taxi.	8
Articolo 24 - Pubblicità sulle autovetture.....	8
Articolo 25 - Controllo dei veicoli.	8
Articolo 26 - Veicoli di riserva.....	9
Articolo 27- Sostituzione dei veicoli.....	9
Articolo 28 - Stazionamento taxi.....	9
Articolo 29 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.....	9
Articolo 30 - Trasporto soggetti portatori di handicap.....	10
Articolo 31 - .Tariffe.....	10
Articolo 32 - Regolamento del servizio.....	10
Articolo 33 – Servizio di radio taxi ed applicazioni web.....	11
Articolo 34 - Commissione Consultiva.....	11
Articolo 35 -.Sanzioni.....	12
Articolo 36- Revoca della licenza e dell'autorizzazione.	12
Articolo 37 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.	12
Articolo 38 - Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza.....	12
Articolo 39 - Vigilanza e controllo.	12
Articolo 40 – Codice di comportamento.....	12
Articolo 41 - Carta dei servizi.	13
Articolo 42 - Formazione e aggiornamento.....	13
Articolo 43 - Entrata in vigore.	13
Articolo 44 - Norme finali.	
.....	13